



*Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Roma, vedi intestazione digitale

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class 34.19.04/fasc. ABAP 631

Allegati: 11

Alla All'Ufficio di Gabinetto dell'On.
Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

All Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e
le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale
(DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Oggetto: [ID_VIP:4155] **LESINA-APRICENA (FG): Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a 33,6 MW, sito nei comuni di Lesina e Apricena (FG) e relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei comuni di Poggio Imperiale e San Paolo Civitate (FG).**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.

Proponente: Società Renvico Italy s.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

e.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

All Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Chi B



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale – VIA e VAS
(ctva@pec.minambiente.it)

Al Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia
(mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all’arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle*



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

2

di *8*

20/12/2019

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO che l'ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO che la Renvico Italy S.r.l., con nota del 05/07/2018 ha presentato l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D. Lgs. 104/2017, relativa al progetto di un impianto eolico denominato "Parco eolico Lesina Apricena", costituito da 8 aerogeneratori della potenza complessiva di 33,6 MW, con diametro di rotore di 150 m e altezza di mozzo di 166m, per un'altezza complessiva di 241 m., ricadenti nei territori comunali di Lesina e Apricena (FG) e dalle opere connesse ricadenti nei comuni di Poggio Imperiale e San Paolo Civitate (FG);



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

3

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Di *8*

20/12/2019



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.R.U. 16812 del 19/07/2018, dopo aver verificato la conformità della documentazione presentata con la suddetta istanza di VIA dalla Società Renvico Italy s.r.l., ha provveduto a comunicare l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web e la procedibilità dell'istanza;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 20187 del 25/07/2018, in cui ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di comunicare le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 7006 del 08/08/2018, ha chiesto che gli elaborati di progetto venissero integrati con documentazione integrativa:

<...visionata la documentazione progettuale presentata dalla Società Renvico Italy srl e depositata sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fa rilevare che, tra gli elaborati disponibili sulla citata piattaforma web, manca un'analisi ed una valutazione degli impatti potenziali dell'intervento sul patrimonio archeologico, analisi prevista nelle "specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006". Si richiede pertanto la Carta Archeologica del Rischio redatta secondo la metodologia afferente la procedura Viarch.>

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con successiva nota prot. n. 26098 del 02/10/2018, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 152/2006, ha richiesto all'autorità competente di acquisire dalla Società Renvico Italy s.r.l. taluni approfondimenti e integrazioni alla documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, più precisamente:

1. *<La documentazione presentata dalla Società è mancante dell'analisi e della valutazione dei probabili impatti dell'intervento proposto sul patrimonio archeologico, quale parte del patrimonio culturale, come prevista nell'Allegato VII alla Parte Seconda Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale. Pertanto la documentazione dovrà essere integrata con il seguente elaborato:
-Carta Archeologica del Rischio, secondo quanto previsto nelle "Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs. n.152/2006".*
2. *Dovranno essere chiaramente evidenziati i beni culturali sottoposti alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 ricadenti nell'area determinata sulla base dalle "Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010 (punto 14.9, lett. c), indicato al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida. In riferimento al patrimonio culturale di cui al D.Lgs 42/2004 ed alle segnalazioni archeologiche e architettoniche presenti in detta area, come riportati nelle cartografie del PPTR, devono essere predisposte delle significative fotosimulazioni finalizzate a verificare gli impatti dell'intervento su detto patrimonio.*
3. *Analisi visive e fotosimulazioni riprese da ulteriori punti di ripresa che mostrino, anche dalle strade limitrofe, l'impatto dell'intero impianto. Ciò in considerazione del fatto che nelle fotosimulazioni presentate i punti di ripresa "cumulativi" sono spesso scelti a grande distanza e a ridosso di ostacoli visivi, non consentendo la corretta valutazione degli impatti visivi; a titolo di esempio si prendano le fotosimulazioni a pag. 37 dell'All.4 SIA (codice elaborato VIS-001). I fotoinserimenti già presentati (che quindi andranno rielaborati) e quelli integrativi qui richiesti, dovranno evitare punti di osservazione nei quali siano presenti ostacoli visivi in primo piano, edifici, alberi, recinzioni, muri, o altri impedimenti.*
4. *Si prende atto che nell'analisi degli impatti cumulativi predisposta dalla Società Renvico Italy S.r.l. si è tenuto conto dell'ambito distanziale come definito dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti". Considerato comunque che la Regione Puglia, con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014*



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

4

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

di
20/12/2019



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

"Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici", emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, in particolare indicando al paragrafo "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" come verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori e ritenuto necessario, a completamento di quanto già trasmesso, che venga verificato che "il cumulo prodotto dagli impianti presenti" nell'AVI non interferisca con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR, si chiede di integrare la documentazione progettuale con elaborati secondo quanto sopra indicato, e dettagliatamente riportato nel paragrafo "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario", di cui all'allegato alla D.D. n. 162/2014.>

VISTE le seguenti osservazioni e i pareri presentati nell'ambito del procedimento in oggetto e pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella sezione dedicata:

- Società Lucky Wind 4 Srl del 08/08/2018, acquisita al protocollo n. 18565/DVA del 08/08/2018
- Società Parco Eolico Lesina Srl del 12/09/2018, acquisita al protocollo n. 20480/DVA del 12/09/2018;
- Comune di Apricena nota prot. 16059 del 19/09/2018, acquisita al protocollo n. 20984/DVA del 19/09/2018;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, nota prot. 10645 del 25/09/2018, acquisita al protocollo n. 21471/DVA del 25/09/2018;
- Regione Puglia, Deliberazione di Giunta regionale n. 1568 del 02/09/2019, con cui ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA e alle prevalenti posizioni espresse dagli Enti con competenza in materia ambientale coinvolti;

CONSIDERATO, in particolare, che la Società Lucky Wind 4 S.r.l. con nota del 08/08/2018 ha formulato la propria opposizione al progetto in esame manifestando la propria analogha e precedente iniziativa relativa alla realizzazione di un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Apricena della potenza elettrica totale di 30 MW, costituito da n.15 aerogeneratori e relative opere di connessione alla RTN. Nella nota la società evidenzia come dei 15 aerogeneratori ipotizzati solo 3 sono stati approvati con Autorizzazione Unica come da D.D. n. 53 del 31/05/2017 mentre gli altri 12 sono stati esclusi a seguito dell'esito della VIA e da parere paesaggistico del Settore Assetto del Territorio della Provincia di Foggia e del Parere della Soprintendenza al Paesaggio. La sovrapposizione dell'impianto eolico in esame, secondo quanto esposto dalla Società Lucky Wind 4 S.r.l., alla parte autorizzata dell'impianto della stessa, non rispetterebbe la misura di mitigazione dell'impatto sul paesaggio regolamentata dalla lettera n) dell'art. 3.2 dell'Allegato 4 al D.M. 10/09/2010. La seconda parte dell'impianto in esame, invece, ricade nella medesima area per la quale il progetto della Società Lucky Wind 4 S.r.l. non ha attenuato le autorizzazioni necessarie;

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.R.U.22175 del 03/10/2018, ha trasmesso alla Società proponente la richiesta di integrazioni di questa Direzione generale, unitamente a quella formulata dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

5

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

di
20/12/2019



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

ambientale VIA e VAS (nota prot. CTVA/3461 del 27/09/2018), invitando il proponente a fornire detta documentazione integrativa entro 30 giorni naturali e consecutivi, ovvero entro il 02/11/2018;

CONSIDERATO che la Società Renvico Italy s.r.l., con nota del 30/10/2018, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, pubblicata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nuovo avviso al pubblico, sulla piattaforma web dedicata, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure in corso" => sezione "VIA" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Parco eolico 'Lesina-Apricena' della potenza pari a 33,6 MW e infrastrutture connesse";

CONSIDERATO che in data 23/11/2018 con prot. DVA RU n. 26497 è stato pubblicato il nuovo Avviso al pubblico sul sito sopra richiamato, a seguito della presentazione delle integrazioni da parte della Renvico Italy S.r.l.;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 32030 del 07/12/2018, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di esaminare le integrazioni trasmesse dalla Società Renvico Italy s.r.l. e pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fornendo poi nuove e definitive valutazioni sul progetto di cui trattasi, alla luce della documentazione integrativa trasmessa;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia, ricevuti ed esaminati gli elaborati del progetto, nonché la documentazione integrativa, con nota prot. n. 1655 del 01/03/2019, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale (definitivo con le integrazioni e gli approfondimenti richiesti dalla DG ABAP Servizio V tramite nota prot. n. 32030 del 07/12/2018), che di seguito si riporta integralmente:

<In riscontro alla nota di codesta DG ABAP Servizio V del 07.12.2018 prot. 32030-P, acquisita in atti in pari data al prot.n. 10437, esaminata la documentazione progettuale e la Carta Archeologica del Rischio pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, si fornisce il parere di competenza.

L'impianto in valutazione è costituito da 8 aerogeneratori, di cui 4 [Torri A1 - A2 - A3 - A4] ricadono nel Comune di Lesina (località "Il Titolone") e 4 [Torri A5 - A6 - A7 - A8] nel Comune di Apricena (località "Cerrola"), ciascuno della potenza di 4,2MW, per una potenza complessiva pari a 33,6 MW, con diametro di rotore di 150m e altezza di mozzo di 166m, per un'altezza complessiva di 241m.

Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico proposto vanno valutati nell'ambito di un'area buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che, nel caso specifico, risulta di 12,00 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b).

Nel quadro di riferimento del PPTR l'impianto si inserisce nell'ambito paesaggistico "Il Tavoliere" e figura "Il Mosaico di San Severo" per la parte di impianto che ricade nel comune di Apricena, e nell'ambito paesaggistico "Il Gargano" e figura territoriale "I Laghi di Lesina e Varano" per la parte di impianto che ricade nel comune di Lesina.

VALUTAZIONE DELL'IMPIANTO

La presente istruttoria è redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare: Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010); Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi DGR 2122 del 23/10/2012; tenendo conto quanto previsto dagli Obiettivi di qualità e dallo Scenario Strategico delle Schede d'Ambito "Il Tavoliere" e "Il Gargano" del Piano Paesaggistico PPTR che interessano l'area dell'impianto e Linee guida



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

20/12/2019



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

impianti FER del PPTR (Elab. 4.4.1 parte 1 e 2); infine, per le valutazioni in ordine agli aspetti archeologici, la Parte II del Codice dei BB.CC.

Sotto il **profilo architettonico e paesaggistico**, si fa riferimento innanzitutto allo Scenario Strategico del PPTR (4.4.1 – parte prima: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile). L'obiettivo strategico 10, in particolare, stabilisce l'importanza della qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili.

Per quanto riguarda la disciplina di tutela, si fa riferimento agli Obiettivi di qualità previsti dal PPTR (allegato 5.3 Ambito "Tavoliere" e Ambito "Gargano").

Rispetto alla Struttura e componenti antropiche e storico-culturali le direttive mirano a favorire azioni di tutela per «salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito», per «conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura», per «valorizzare i sistemi dei beni culturali nel contesti agro ambientali».

Nella Sezione B 2.2.1 "Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale" si rileva quanto segue: "La natura essenzialmente agricola del Tavoliere è frammentata da frequenti localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici, mentre la sua orizzontalità e apertura è minacciata sempre più spesso dalla realizzazione di elementi verticali impattanti, soprattutto le torri eoliche che in numero sempre maggiore interessano tutto l'ambito. I nuovi impianti tecnologici insieme al dilagare scomposto dell'edificazione nel territorio rurale portano all'indebolirsi del sistema di tratturi e traturelli, con il loro complesso di edifici e pertinenze (masserie, poste, taverne rurali, chiesette, poderi).

INTERFERENZE DELL'IMPIANTO PROPOSTO

(Interferenze con BP e UCP ai sensi del vigente PPTR della Regione Puglia)

Tenendo presente la modificazione fisico-percettiva dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici che essi innescherebbero, considerato l'insieme delle criticità poste a base del presente parere, si ritiene che l'impianto sia **incompatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici dell'area interessata** per le seguenti motivazioni.

Dalla consultazione della documentazione depositata sul sito del Ministero dell'ambiente, risultano prodotte due "Osservazioni" a firma rispettivamente della Parco Eolico Lesina S.r.l. e della Lucky Wind 4 S.r.l., entrambe società che operano nel settore delle rinnovabili e titolari di provvedimenti autorizzatori per impianti eolici ubicati in aree prossime a quelle previste per l'impianto in valutazione.

Dall'esame delle suddette Osservazioni risulta quanto segue:

- gli aerogeneratori **A5, A7 e A8** proposti dalla Renvico andrebbero ad interferire, a causa del mancato rispetto della distanza minima come regolamentata dal D.M. 10.09.2010, con alcuni dei 7 aerogeneratori della società Parco Eolico Lesina S.r.l., per i quali è stato rilasciato provvedimento favorevole di V.I.A. provinciale (rif. Det. 2014/672 del 11.03.2014);
- gli aerogeneratori **A5, A6, A7 e A8** proposti dalla Renvico andrebbe ad interferire con gli aerogeneratori della Lucky Wind 4 srl, già muniti di Autorizzazione Unica ex D.lgs n. 387/2003 (D.D. della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia n. 53 del 31.05.2017).

Per quanto sopra, questa Soprintendenza ritiene che **gli aerogeneratori contraddistinti A5, A6, A7 e A8 non siano ammissibili in conseguenza della sovrapposizione con aerogeneratori già autorizzati.**

In merito agli aerogeneratori **A1, A2, A3 e A4** che ricadono nel territorio comunale di Lesina, dalla consultazione del web-gis del vigente P.P.T.R. si evince che tutti e 4 risultano prossimi (circa 200 mt.) al BP-Parco naturale regionale Medio Fortore, istituito con L.R. n.19/1997, tutelato in virtù dell'art. 142, comma 1, lett. f) del Dlgs n.42/2004 e che le torri A3 e A4 sono posizionate a circa 400 mt. dall'UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa (Siti storico-culturali) "Masseria dei tre Titoli", sottoposta a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e) del Dlgs n.42/2004.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Si fa inoltre presente che l'intero parco eolico proposto dalla Renvico si va a collocare in un'area geografica, comprendente anche i limitrofi comuni di San Paolo Civitate e Poggio Imperiale, che risulta già fortemente interessata dalla presenza di impianti eolici già autorizzati e realizzati o da realizzare.

Per quanto sopra espresso, questa Soprintendenza esprime **parere contrario** all'impianto in esame in quanto l'impatto prodotto dalla realizzazione dell'intervento sui valori patrimoniali e sugli aspetti percettivi risulta in contrasto con il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR vigente e con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela indicati nella normativa d'uso della Sezione C2 della Scheda d'ambito di riferimento ovvero con lo Scenario strategico del PPTR stesso.

Per quanto attiene gli **aspetti archeologici**, la Scrivente esprime forti perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area, per le motivazioni qui di seguito indicate.

Si comunica che le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica e monumentale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da relativi procedimenti in itinere.

Il parco eolico in progetto risulta contraddistinto da una wind farm, costituita dalla presenza di n. 8 aerogeneratori, ricadenti all'interno dei territori di pertinenza dei Comuni di Lesina ed Apricena, le cui infrastrutture connesse ricadono invece all'interno dei territori comunali di San Paolo di Civitate e di Poggio Imperiale, tutti situati nella provincia di Foggia.

Nello specifico, la linea elettrica esterna di interconnessione si sviluppa, infatti, a partire dalla stazione elettrica di San Paolo di Civitate, in località Pezze della Chiesa, procedendo in direzione NE (località Marana della Difensola); il percorso dell'elettrodotto continua verso N giungendo nel territorio comunale di Lesina in cui si collocano gli aerogeneratori 1, 2, 3 e 4 tra le località Coppa di Rose e Il Titolone. A Sud della turbina 1, il percorso dell'elettrodotto prosegue in direzione E-NE, fino all'aerogeneratore 3, a partire dal quale attraversa i terreni in località Il Titolone per giungere nel territorio comunale di Apricena, attraverso località Pozzilli sino alla SP 36 dalla quale si sviluppano i bracci di cavidotto interni di collegamento alle turbine 5, 6, 7 e 8 tra le località Cerolla e Zingari.

Si rileva che gli **aerogeneratori da A1 ad A8 e gli elettrodotti di collegamento** si inseriscono in un comparto territoriale con un discreto indice di significatività archeologica, caratterizzato dalla presenza di villaggi, materiale rinvenuto in superficie e altre evidenze archeologiche attribuibili a differenti seriazioni cronologiche, riferibili tra il Neolitico e l'Età tardo antica, e attraversato da un percorso viario antico noto in letteratura.

Per quanto concerne la **sottostazione elettrica e i cavidotti di collegamento** ricadenti **all'interno del territorio comunale di San Paolo di Civitate**, essi si inseriscono in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale, dall'area tutelata di Tiati - Teanum Apulum - Civitate, vincolata nell'ambito del vigente PPTR della Regione Puglia, e attraversato in particolare da percorsi viari antichi noti in letteratura, che da Teanum Apulum partivano in direzione del Gargano.

Nello specifico, le indagini di archeologia preventiva hanno confermato l'impatto dell'impianto, evidenziando alcune interferenze con segnalazioni archeologiche già note nell'area ed altre informazioni recuperate attraverso le indagini di superficie nell'area oggetto del progetto.

In dettaglio:

1) **Stazione e sottostazione** di collegamento sorgono entrambe sulla riva destra del fiume Fortore (l'antico Frento) nel territorio appartenente all'antico insediamento di Tiati, il quale rappresentava, un passaggio obbligato per l'ingresso alla pianura del Tavoliere.

Nell'area dell'insediamento di Tiati sono stati rinvenuti frammenti e strutture riferibili ad un villaggio databile tra la Prima età del Ferro (1.000-700 a.C.), l'età Arcaica (VII-VI sec. a.C.) e quella Classica (V-IV sec. a.C.). In età romana fu fondato il municipium di Teanum Apulum del quale è nota un'area di frammenti con strutture



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

20/12/2019



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

datibili tra la media età repubblicana (ultimo quarto IV sec. a.C. - II sec. a.C.), la tarda età repubblicana (I sec. a.C.), l'età romano imperiale (I-III sec. d.C.) e l'età tardoantica (IV-VI sec. d.C.).

Successivamente, l'abitato di Civitate si innestò parzialmente sulla preesistente città romana di Teanum Apulum; è nota un'area di frammenti relativi ad un casale e strutture pertinenti una torre databile tra l'Alto Medioevo (VII-X secolo) ed il Basso Medioevo (XI-XV secolo). Dalla fine del XIV secolo la documentazione archeologica diminuisce evidenziando un graduale abbandono del sito e lo spostamento della popolazione verso il casale formatosi presso il vicino monastero di San Paolo per cui le terre abbandonate di Civitate furono trasformate in pascoli per le greggi transumanti; nella metà del XV secolo Alfonso D'Aragona creò la Dogana della mena delle Pecore ed istituì il regio Tratturo L'Aquila-Foggia che lambiva il territorio di Civitate.

L'area di realizzazione della sottostazione elettrica è inoltre interessata dal passaggio dell'antica Via Litoranea e della sua diramazione, note da bibliografia, ed è, altresì, posta nelle immediate vicinanze dell'area sottoposta a vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs 42/2004.

2) **L'elettrodotto esterno di interconnessione** che si diparte dalla sottostazione attraversa numerose località già note in letteratura, ed altre che invece hanno rivelato la loro presenza attraverso le ricognizioni di superficie: Pezze della Chiesa/C. M.^a S. S. d'Altomare, Marana della Difensola, Sorgente del Fico, C.S. Giuseppe, C.S. Lorenzo, Mass. Chiagnemamma, Coppa di Rose.

In località Piani di Lauria sono noti 7 villaggi, tre dei quali datibili al Neolitico antico (6.500-4.500 a.C.), due alla media età del Bronzo (1.500-1.300 a.C.); uno risale al Neolitico antico (6.500-4.500 a.C.) e medio (4.500-4.000 a.C.) ed uno dei villaggi presenta una lunga fase di frequentazione che va dal Neolitico medio (4.500-4.000 a.C.) al Bronzo Finale (1.150 a.C.).

Nei pressi di Masseria Di Lauria è nota un'area di frammenti attribuibili all'età del Bronzo, tra cui ceramica di impasto bruno attribuibile al Subappenninico ed un frammento con motivo geometrico tipico dell'Appenninico. Ai margini dell'insediamento, in direzione della masseria, è stato rinvenuto materiale relativo alla prima e seconda età del Ferro e nei dintorni sono state localizzate tombe dauniche a fossa o a tumulo; vi sono, inoltre, reperti di epoca ellenistica e romana (età tardo-repubblicana).

In località Marana della Difensola/Pezze della Chiesa è nota la presenza di alcuni villaggi: uno in località Marana della Difensola, databile al periodo compreso tra il Neolitico antico e medio (6.500-4.000 a.C.), in cui sono stati individuati in superficie frammenti ceramici con decorazione impressa e strumenti litici in selce; due villaggi sono attestati invece in località Pezze della Chiesa, il primo databile tra il Bronzo finale (1.150-1.000 a.C.) e la Prima età del Ferro (1.000-700 a.C.), il secondo al Neolitico e all'età del Bronzo generico. Sempre dalla località Pezze della Chiesa è nota un'area di dispersione di frammenti di età romana e due edifici religiosi individuati attraverso resti architettonici e monumentali e mediante il rinvenimento di oggetti votivi datibili il primo alla media età repubblicana (ultimo quarto IV sec. - II sec. a.C.) ed il secondo tra la media e la tarda età repubblicana (ultimo quarto IV sec. a.C. - I sec. a.C.).

In località Marana della Difensola/C. M.^a S. S. d'Altomare, le ricognizioni di superficie hanno permesso di individuare un sito lungo il tratto del caviodotto esterno di interconnessione in prossimità della stazione elettrica ed in corrispondenza dell'area della stazione stessa (UT 4). Tra i reperti rinvenuti si segnala la presenza di diversi frammenti di dolia di varie dimensioni, ceramica comune acroma, ceramica comune da fuoco, ceramica dipinta, vernice nera e ceramica dipinta a fasce, un frammento di macina, un peso da telaio ed una considerevole quantità di frammenti di laterizi; l'interpretazione porta ad attribuire i materiali ad una villa di età romana generica, per la quale risulta difficile una seriazione cronologica più precisa.

In località C. S. Giuseppe, sempre tramite survey, è stato individuato un sito lungo il tratto dell'elettrodotto esterno di interconnessione lungo la SP 31 (UT 3). Tra i reperti rinvenuti si segnala la presenza di ceramica comune acroma, da fuoco, a vernice nera, sigillata africana (tipo A) ed italica, ingobbiate, un frammento di dolio ed un frammento di vetro oltre che una considerevole quantità di laterizi che hanno reso possibile l'attribuzione del materiale ad una villa, la cui cronologia oscilla tra fine III a.C. e II d.C.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

In località Mass. Chiagnemamma, la ricognizione di superficie ha permesso di individuare un sito in corrispondenza del tratto di elettrodotto esterno di interconnessione lungo la SP 31, a N del Fosso di Chiagnemamma (UT 2). Tra i reperti rinvenuti si segnala la presenza di ceramica comune acroma, un unico frammento di ceramica comune dipinta in rosso, un frammento di sigillata ed una considerevole quantità di laterizi (soprattutto tegole con aletta) e lastre lapidee, che hanno permesso l'attribuzione dell'area ad una necropoli databile tra IV – V sec. d.C.

3) L'aerogeneratore A1 ed il relativo **elettrodotto interno di collegamento** ricadono in un'area da cui proviene materiale sporadico, genericamente attribuito ad età romana, individuato tramite survey;

4) Gli aerogeneratori A1-A2 ed i relativi **elettrodotti interni di collegamento** presentano un'interferenza con un asse viario che, in uscita da Teanum, verso nord costeggiava il Fortore attraversando le località Coppa di Rose e Ripalta giungendo fino al mare;

5) L'aerogeneratore A3 ed il relativo **elettrodotto interno di collegamento** ricadono in un'area già nota in letteratura per la presenza, in località Coppa della Sentinella, di frammenti di materiale ascrivibile all'Alto Medioevo (VII-IX secolo). La ricognizione di superficie ha permesso di individuare un sito in località Mass. Tre Titoli (UT1), lungo il tratto dell'elettrodotto interno in direzione dell'aerogeneratore A3. Tra i reperti si segnala la presenza di frammenti di ceramica comune acroma, ceramica comune dipinta, sigillata italica, un frammento di macina ed una discreta quantità di frammenti di laterizi di piccole dimensioni che hanno permesso l'attribuzione di questo materiale alla probabile presenza di una villa ascrivibile all'età romano imperiale;

6) L'**elettrodotto di collegamento tra gli aerogeneratori A4 e A5**, mostra una duplice interferenza con due strade che si diramano dallo stesso asse viario antico: una, passando per Contrada S. Salvatore, Contrada S. Michele e Contrada S. Antonio, collegava Teanum, proseguendo in direzione SO-NE, al lago e all'abitato prima dauno e poi romano nei cui pressi sorge oggi l'attuale città di Lesina (che si ipotizza fosse emporio commerciale di Teanum); l'altra, dopo circa un km si biforcava creando una nuova direttrice che si dirigeva verso NE fino al Gargano, superando Poggio Imperiale e passando per la Contrada San Nazario, dove si trova l'omonima chiesa nei cui pressi si situava la sorgente di acque curative indicata come probabile sede di un tempio dedicato al taumaturgo Podalirio. L'elettrodotto che porta all'aerogeneratore A5 attraversa poi un'area nota per la presenza di un villaggio dell'età del Bronzo, nei pressi della Masseria Pozzilli Alti;

7) L'**elettrodotto esterno di interconnessione e l'elettrodotto interno di collegamento alle turbine 1, 2, 3, 4 e rispettive aree di installazione** ricadono in un'area posizionata tra le località Il Titolone e Coppa delle Rose (Sporadico 2), già esaminate nei punti precedenti, la conoscenza delle quali si è arricchita con le ricognizioni di superficie che hanno permesso la raccolta di materiale;

8) L'**elettrodotto esterno di interconnessione, l'elettrodotto interno di collegamento alle turbine 5, 6, 7, 8 e rispettive aree di installazione**, che attraversano le località La Cerolla e Zingari, ricadono in un'area già nota in letteratura per la presenza, in località Scardazzo, di una fattoria di tarda età repubblicana; mentre, in località Cerolla, l'analisi delle tracce di umidità rilevate dalle fotografie aeree ha permesso di individuare la presenza di alcuni tratti di assi viari e alcune probabili strutture (Anomalie 001, 002, 004, 006). Inoltre, presso Masseria Scivolaturo (Sporadico 1), la ricognizione di superficie ha permesso di recuperare del materiale sporadico.

Si rappresenta pertanto che le aree individuate come nella Carta del Rischio Archeologico fornita dalla ditta richiedente contengono testimonianze di epoca preistorica e romana di una certa importanza e consistenza, ancorché non soggette a formale dichiarazione di interesse; si tratta pertanto di "riserve archeologiche" degne di essere salvaguardate così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015; pertanto non sono autorizzabili in corrispondenza delle citate "aree a rischio archeologico" interventi di trasformazione di alcun tipo.

Tutto quanto sopra premesso, tenuto conto che:



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

20/12/2019



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

- l'impatto prodotto dalla realizzazione dell'intervento sui valori patrimoniali e sugli aspetti percettivi risulta in contrasto con il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR vigente e con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela indicati nella normativa d'uso della Sezione C2 della Scheda d'ambito di riferimento ovvero con lo Scenario strategico del PPTR stesso;

- per la realizzazione dell'intervento sono necessari lavori che, comportando interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, presentano un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area;

- l'esecuzione delle diverse tipologie di opere necessarie alla realizzazione del parco eolico alterando significativamente il palinsesto archeologico, sia pur conservato in subsidenza, risultano incompatibili con la tutela dei beni archeologici;

questa Soprintendenza, in considerazione delle argomentazioni e motivazioni sopra riportate, esprime, per quanto di competenza, parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando l'intervento incompatibile con le esigenze di tutela.

CONSIDERATO che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 9652 del 01/04/2019, concordando, per gli aspetti di competenza, con quanto richiesto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

<Si fa seguito alla nota prot. 32030 del 07/12/2018 con la quale codesto Servizio richiede le valutazioni in merito alle opere in oggetto ed alla nota pro. 1655 del 01/03/2019 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia trasmette le proprie considerazioni.

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica, l'Ufficio territoriale competenze evidenzia che "gli aerogeneratori da A1 a A8 e gli elettrodotti di collegamento si inseriscono in un comparto territoriale con un discreto indice di significatività archeologica caratterizzato dalla presenza di villaggi, materiale rinvenuto in superficie ed altre evidenze archeologiche attribuibili a differenti seriazioni cronologiche, riferibili al Neolitico e l'età tardo antica, e attraversato da un percorso viario antico noto in letteratura" Inoltre, "per quanto concerne la sottostazione elettrica e i cavidotti di collegamento ricadenti all'interno del territorio comunale di San Paolo di Civitate, essi si inseriscono in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra in Neolitico e l'Età medievale, dell'area tutelata di Tiati-Teaum Apulum-Civitate, vincolata nell'ambito del vigente PPTR della Regione Puglia e attraversato, in particolare, da percorsi viari antichi noti in letteratura che, da Teaum Apulum partivano in direzione del Gargano. Nello specifico, le indagini di archeologia preventiva hanno confermato l'impatto dell'impianto, evidenziando alcune interferenze con segnalazioni archeologiche già note nell'area ed altre informazioni recuperate attraverso le indagini di superficie nell'area oggetto del progetto. Tutto ciò considerato, si concorda con la Soprintendenza territoriale che esprime parere negativo alla realizzazione del progetto di cui all'oggetto, evidenziando che "per la realizzazione dell'intervento sono necessari lavori che, comportando interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, presentano un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area" e "l'esecuzione delle diverse tipologie di opere necessarie alla realizzazione del parco eolico alterando significativamente il palinsesto archeologico, sia pur conservato in subsidenza, risultano incompatibili con la tutela dei beni archeologici".

CONSIDERATO quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015;

VISTO l'art. 26 del D. Lgs. 42/2004, come modificato dal D. Lgs. 104/2017;

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra trascritto, ha verificato il quadro vincolistico nell'area vasta relativa all'intervento, ovvero nell'area contermina agli aerogeneratori, determinata secondo le "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

20/12/2019



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida), valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico;

CONSIDERATO che la scrivente DG ABAP ha comunicato i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. con nota prot. 21274 del 30/07/2019:

Considerazioni riguardanti gli aspetti progettuali.

Il progetto prevede la realizzazione di 8 aerogeneratori, di cui 4 ricadenti nel Comune di Lesina (località "Il Titolone") e i restanti 4 nel Comune di Apricena (località "Cerrola"), ciascuno della potenza di 4,2MW, per una potenza complessiva pari a 33,6 MW, con diametro di rotore di 150 m. e altezza di mozzo di 166 m., per un'altezza complessiva di 241 m. Le infrastrutture di connessione, invece, ricadono all'interno dei territori comunali di San Paolo Civitate e di Poggio Imperiale; mentre, la stazione e sottostazione di collegamento sono ubicate nel Comune di San Paolo di Civitate sulla riva destra del fiume Fortore.

L'impianto così strutturato si andrebbe ad inserire in un contesto territoriale - per la valutazione degli impatti cumulativi si fa riferimento ad un'Area Vasta d'Indagine di 12 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b) - già fortemente interessato dalla presenza di altri impianti FER realizzati o autorizzati. In particolare, l'impianto eolico di progetto andrebbe ad interferire con gli aerogeneratori della società Lucky Wind (con Autorizzazione Unica rilasciata) e si troverebbero nella medesima area per la quale, la stessa società, ha ricevuto una valutazione negativa da parte della Soprintendenza competente e dalla Provincia di Foggia in sede di VIA regionale e di Autorizzazione Unica, a causa dell'eccessivo impatto visivo cumulato che si sarebbe venuto a creare in quel territorio.

Inoltre, gli aerogeneratori in esame andrebbero a collocarsi a breve distanza dall'impianto della società Parco Eolico Lesina s.r.l. (con VIA provinciale favorevole) comprensivo di 7 aerogeneratori che si troverebbero ad una distanza minima inferiore a quella prescritta dal D.M. 10.09.2010 rispetto a tre aerogeneratori di progetto.

In riferimento al PPT della Regione Puglia, inoltre, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 16 Febbraio 2015, n. 176, il parco eolico in esame, si inserisce nell'ambito paesaggistico "Il Tavoliere" e Figura territoriale "Il Mosaico di San Severo"; per la parte di impianto che ricade nel comune di Apricena, e nell'ambito paesaggistico "Il Gargano" e Figura territoriale "I Laghi di Lesina e Varano" per la parte di impianto che ricade nel comune di Lesina per i quali lo strumento prevede opportuni Obiettivi di Qualità.

Considerazioni riferite al quadro vincolistico e al patrimonio culturale nell'Area Vasta di Indagine- AVI (12 km di raggio)

Sotto il profilo *archeologico*, sulla base della documentazione in possesso della Soprintendenza competente, l'area interessata dalla realizzazione degli 8 aerogeneratori di progetto e dai relativi elettrodotti di collegamento presenta in generale un discreto indice di significatività archeologica. Il sedime relativo alla sottostazione elettrica e ai cavidotti di collegamento - che ricadono all'interno del Comune di San Paolo Civitate - si inserisce, invece, in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, come meglio illustrato di seguito (vedi Archeologia preventiva), che si pone in relazione con l'area archeologica tutelata di *Tiati - Teanum Apulum - Civitate*, per la quale le indagini di archeologia preventiva hanno confermato interferenze ed impatto dell'impianto non solo con le segnalazioni archeologiche già note, ma anche con ulteriori informazioni recuperate attraverso le indagini di superficie condotte nell'area in esame. Si evidenzia poi la presenza di un discreto tratto del Regio Tratturo L'Aquila-Foggia, tutelato nel tratto pugliese con D.M. 22.12.1983, noto anche per essere il tratturo più lungo.

Sotto il profilo *architettonico* e in riferimento ai beni tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. n.42 del 2004, l'AVI è caratterizzata dalla presenza di diversi centri storici (Lesina, Chieuti, Serra Capriola, San Paolo Civitate, Apricena, Torremaggiore, San Severo) che conservano numerosi beni architettonici tutelati e da alcuni beni architettonici nel territorio aperto quali l'Abbazia di Ripalta nel comune di Lesina e i resti del monastero di S. Giovanni in Piano nel comune di Apricena. Inoltre, il PPTR segnala diversi beni - UCP-



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

di
20/12/2019



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Testimonianze della stratificazione insediativa (Sito storico-culturali) – quali masserie e poste, sottoposte a specifiche misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004.

Sotto il profilo *paesaggistico* l'intervento si colloca in un territorio particolarmente sensibile, nella quale si trovano anche aree sottoposte a tutela paesaggistica. L'impianto eolico è infatti previsto in prossimità di una vasta area tutelata ai sensi dell'art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico – “Zona in Comune di Lesina e Poggio Imperiale” (“*La zona ha notevole interesse pubblico perché, facilmente accessibile da ogni parte del Gargano e delle pianura ricchissima di varietà di immagini e di inquadrature che fanno di essa un elemento paesaggistico di insieme di primordine*”) e la parte di esso ricadente nel comune di Lesina costeggia il confine del Parco Naturale Regionale Medio Fortore.

Considerazioni sull'Archeologia preventiva

Nello specifico, il sopra citato parere della Soprintendenza competente, confermato dal Servizio II di questa Direzione generale, illustra gli esiti delle indagini di archeologia preventiva, che in generale hanno confermato l'impatto dell'impianto, evidenziando alcune interferenze con segnalazioni archeologiche già note nell'area ed altre informazioni recuperate attraverso le indagini di superficie nel territorio interessato.

In dettaglio:

9) **Stazione e sottostazione di collegamento** sorgono entrambe sulla riva destra del fiume Fortore (l'antico Frento) nel territorio appartenente all'antico insediamento di Tiati, il quale rappresentava, un passaggio obbligato per l'ingresso alla pianura del Tavoliere.

Nell'area dell'insediamento di Tiati sono stati rinvenuti frammenti e strutture riferibili ad un villaggio databile tra la Prima età del Ferro (1.000-700 a.C.), l'età Arcaica (VII-VI sec. a.C.) e quella Classica (V-IV sec. a.C.). In età romana fu fondato il *municipium* di Teanum Apulum del quale è nota un'area di frammenti con strutture databili tra la media età repubblicana (ultimo quarto IV sec. a.C. - II sec. a.C.), la tarda età repubblicana (I sec. a.C.), l'età romano imperiale (I-III sec. d.C.) e l'età tardoantica (IV-VI sec. d.C.).

Successivamente, l'abitato di Civitate si innestò parzialmente sulla preesistente città romana di Teanum Apulum; è nota un'area di frammenti relativi ad un casale e strutture pertinenti una torre databile tra l'Alto Medioevo (VII-X secolo) ed il Basso Medioevo (XI-XV secolo). Dalla fine del XIV secolo la documentazione archeologica diminuisce evidenziando un graduale abbandono del sito e lo spostamento della popolazione verso il casale formatosi presso il vicino monastero di San Paolo per cui le terre abbandonate di Civitate furono trasformate in pascoli per le greggi transumanti; nella metà del XV secolo Alfonso D'Aragona creò la Dogana della mena delle Pecore ed istituì il regio Tratturo L'Aquila-Foggia che lambiva il territorio di Civitate.

L'area di realizzazione della sottostazione elettrica è inoltre interessata dal passaggio dell'antica Via Litoranea e della sua diramazione, note da bibliografia, ed è, altresì, posta nelle immediate vicinanze dell'area sottoposta a vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs 42/2004.

10) **L'elettrodotta esterno di interconnessione** che si diparte dalla sottostazione attraversa numerose località già note in letteratura, ed altre che invece hanno rivelato la loro presenza attraverso le ricognizioni di superficie: Pezze della Chiesa/C. M.^a S. S. d'Altomare, Marana della Difensola, Sorgente del Fico, C.S. Giuseppe, C.S. Lorenzo, Mass. Chiagnemamma, Coppa di Rose.

In località Piani di Lauria sono noti 7 villaggi, tre dei quali databili al Neolitico antico (6.500-4.500 a.C.), due alla media età del Bronzo (1.500-1.300 a.C.); uno risale al Neolitico antico (6.500-4.500 a.C.) e medio (4.500-4.000 a.C.) ed uno dei villaggi presenta una lunga fase di frequentazione che va dal Neolitico medio (4.500-4.000 a.C.) al Bronzo Finale (I.150 a.C.).

Nei pressi di Masseria Di Lauria è nota un'area di frammenti attribuibili all'età del Bronzo, tra cui ceramica di impasto bruno attribuibile al Subappenninico ed un frammento con motivo geometrico tipico dell'Appenninico. Ai margini dell'insediamento, in direzione della masseria, è stato rinvenuto materiale relativo alla prima e seconda età del Ferro e nei dintorni sono state localizzate tombe daunie a fossa o a tumulo; vi sono, inoltre, reperti di epoca ellenistica e romana (età tardo-repubblicana).



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

In località Marana della Difensola/Pezze della Chiesa è nota la presenza di alcuni villaggi: uno in località Marana della Difensola, databile al periodo compreso tra il Neolitico antico e medio (6.500-4.000 a.C.), in cui sono stati individuati in superficie frammenti ceramici con decorazione impressa e strumenti litici in selce; due villaggi sono attestati invece in località Pezze della Chiesa, il primo databile tra il Bronzo finale (1.150-1.000 a.C.) e la Prima età del Ferro (1.000-700 a.C.), il secondo al Neolitico e all'età del Bronzo generico. Sempre dalla località Pezze della Chiesa è nota un'area di dispersione di frammenti di età romana e due edifici religiosi individuati attraverso resti architettonici e monumentali e mediante il rinvenimento di oggetti votivi databili il primo alla media età repubblicana (ultimo quarto IV sec. - II sec. a.C.) ed il secondo tra la media e la tarda età repubblicana (ultimo quarto IV sec. a.C. - I sec. a.C.).

In località Marana della Difensola/C. M. ^aS. S. d'Altomare, le ricognizioni di superficie hanno permesso di individuare un sito lungo il tratto del cavidotto esterno di interconnessione in prossimità della stazione elettrica ed in corrispondenza dell'area della stazione stessa (UT 4). Tra i reperti rinvenuti si segnala la presenza di diversi frammenti di dolia di varie dimensioni, ceramica comune acroma, ceramica comune da fuoco, ceramica dipinta, vernice nera e ceramica dipinta a fasce, un frammento di macina, un peso da telaio ed una considerevole quantità di frammenti di laterizi; l'interpretazione porta ad attribuire i materiali ad una villa di età romana generica, per la quale risulta difficile una seriazione cronologica più precisa.

In località C. S. Giuseppe, sempre tramite survey, è stato individuato un sito lungo il tratto dell'elettrodoto esterno di interconnessione lungo la SP 31 (UT 3). Tra i reperti rinvenuti si segnala la presenza di ceramica comune acroma, da fuoco, a vernice nera, sigillata africana (tipo A) ed italiana, ingobbiate, un frammento di dolio ed un frammento di vetro oltre che una considerevole quantità di laterizi che hanno reso possibile l'attribuzione del materiale ad una villa, la cui cronologia oscilla tra fine III a.C. e II d.C.

In località Mass. Chiagnemamma, la ricognizione di superficie ha permesso di individuare un sito in corrispondenza del tratto di elettrodoto esterno di interconnessione lungo la SP 31, a N del Fosso di Chiagnemamma (UT 2). Tra i reperti rinvenuti si segnala la presenza di ceramica comune acroma, un unico frammento di ceramica comune dipinta in rosso, un frammento di sigillata ed una considerevole quantità di laterizi (soprattutto tegole con aletta) e lastre lapidee, che hanno permesso l'attribuzione dell'area ad una necropoli databile tra IV - V sec. d.C.

11) L'aerogeneratore **A1** ed il relativo **elettrodoto interno di collegamento** ricadono in un'area da cui proviene materiale sporadico, genericamente attribuito ad età romana, individuato tramite survey;

12) Gli aerogeneratori **A1-A2** ed i relativi **elettrodotti interni di collegamento** presentano un'interferenza con un asse viario che, in uscita da Teanum, verso nord costeggiava il Fortore attraversando le località Coppa di Rose e Ripalta giungendo fino al mare;

13) L'aerogeneratore **A3** ed il relativo **elettrodoto interno di collegamento** ricadono in un'area già nota in letteratura per la presenza, in località Coppa della Sentinella, di frammenti di materiale ascrivibile all'Alto Medioevo (VII-IX secolo). La ricognizione di superficie ha permesso di individuare un sito in località Mass. Tre Titoli (UT1), lungo il tratto dell'elettrodoto interno in direzione dell'aerogeneratore A3. Tra i reperti si segnala la presenza di frammenti di ceramica comune acroma, ceramica comune dipinta, sigillata italiana, un frammento di macina ed una discreta quantità di frammenti di laterizi di piccole dimensioni che hanno permesso l'attribuzione di questo materiale alla probabile presenza di una villa ascrivibile all'età romana imperiale;

14) L'**elettrodoto di collegamento tra gli aerogeneratori A4 e A5**, mostra una duplice interferenza con due strade che si diramano dallo stesso asse viario antico: una, passando per Contrada S. Salvatore, Contrada S. Michele e Contrada S. Antonio, collegava Teanum, proseguendo in direzione SO-NE, al lago e all'abitato prima dauno e poi romano nei cui pressi sorge oggi l'attuale città di Lesina (che si ipotizza fosse emporio commerciale di Teanum); l'altra, dopo circa un km si biforcava creando una nuova direttrice che si dirigeva verso NE fino al Gargano, superando Poggio Imperiale e passando per la Contrada San Nazario, dove si trova



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

L'omonima chiesa nei cui pressi si situava la sorgente di acque curative indicata come probabile sede di un tempio dedicato al taumaturgo Podalirio. L'elettrodotta che porta all'aerogeneratore A5 attraversa poi un'area nota per la presenza di un villaggio dell'età del Bronzo, nei pressi della Masseria Pozzilli Alti;

15) *L'elettrodotta esterno di interconnessione e l'elettrodotta interno di collegamento alle turbine 1, 2, 3, 4 e rispettive aree di installazione ricadono in un'area posizionata tra le località Il Titolone e Coppa delle Rose (Sporadico 2), già esaminate nei punti precedenti, la conoscenza delle quali si è arricchita con le ricognizioni di superficie che hanno permesso la raccolta di materiale;*

16) *L'elettrodotta esterno di interconnessione, l'elettrodotta interno di collegamento alle turbine 5, 6, 7, 8 e rispettive aree di installazione, che attraversano le località La Cerolla e Zingari, ricadono in un'area già nota in letteratura per la presenza, in località Scardazzo, di una fattoria di tarda età repubblicana; mentre, in località Cerolla, l'analisi delle tracce di umidità rilevate dalle fotografie aeree ha permesso di individuare la presenza di alcuni tratti di assi viari e alcune probabili strutture (Anomalie 001, 002, 004, 006). Inoltre, presso Masseria Scivolaturo (Sporadico 1), la ricognizione di superficie ha permesso di recuperare del materiale sporadico.*

Valutazioni negative

Archeologia

Gli **aerogeneratori e gli elettrodotti di collegamento** si inseriscono in un comparto territoriale con un discreto indice di significatività archeologica, caratterizzato dalla presenza di villaggi, materiale rinvenuto in superficie ed altre evidenze archeologiche attribuibili a differenti seriazioni cronologiche, riferibili tra il Neolitico e l'Età tardo antica, e attraversato da un percorso viario antico noto in letteratura.

Per quanto concerne la **sottostazione elettrica e i cavidotti di collegamento** ricedenti **all'interno del territorio comunale di San Paolo di Civitate**, essi si inseriscono in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale, dall'area tutelata di *Tiati – Teanum Apulum – Civitate*, vincolata nell'ambito del vigente PPTR della Regione Puglia, e attraversato in particolare da percorsi viari antichi noti in letteratura, che da *Teanum Apulum* partivano in direzione del Gargano.

Tali criticità, unite alle evidenze segnalate dalle operazioni di Archeologia preventiva, portano a ritenere che l'esecuzione delle diverse tipologie di opere necessarie alla realizzazione dell'impianto eolico, alterando significativamente il palinsesto archeologico, sia pur conservato in subsidenza, risultino incompatibili con la tutela dei beni archeologici;

Beni architettonici e paesaggio

- l'intervento proposto, collocato nei comuni di Lesina e Apricena e limitrofo al territorio dei confinanti comuni di San Paolo Civitate, Poggio Imperiale e Serracapriola, che già fortemente interessato dalla presenza di impianti eolici; in particolare all'interno dell'AVI si segnalano 60 aerogeneratori già realizzati, 28 autorizzati, nonché 35 moduli fotovoltaici; inoltre risultano attualmente in valutazione di VIA statale ulteriori 58 aerogeneratori di proponenti diversi;
- la realizzazione di un nuovo impianto, dunque, causerebbe di per sé un ulteriore aggravamento degli impatti cumulativi;
- la vicinanza degli aerogeneratori di progetto ad aree o beni tutelati provoca il rischio di forti alterazioni della struttura paesaggistica e della percezione delle sue componenti tali da arrecare compromissioni considerevoli che non possono essere sottovalutate, anche in considerazione della forte verticalità degli elementi di progetto;
- la percezione degli aerogeneratori dalle aree limitrofe può risultare di notevole impatto, non frapponendosi ostacoli fisici e orografici;
- in particolare gli aerogeneratori di progetto risulterebbero ben percepibili da:
beni tutelati ex Parte II del D. Lgs n. 42/2004 quali: l'**Abbazia di Ripalta**, che dista circa 4 km dagli



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

aerogeneratori A1, A2, A3, A4; i resti del **monastero di S. Giovanni in Piano** nel Comune di Apricena, complesso monumentale distante 2 km circa dagli aerogeneratori A7 e A8; il **Castello di Serracapriola**, dalla cui sommità risulta piena la percezione degli aerogeneratori di progetto; il **Regio Tratturo L'Aquila Foggia**;

zone di interesse archeologico presenti nel comune di San Paolo di Civitate;
elementi di interesse come il Regio Braccio Nunziatella-Stignano.

Da tutti questi beni l'impianto eolico in esame risulterebbe del tutto visibile non frapponendosi ostacoli fisici e orografici;

- l'intero parco eolico si inserisce in un'area caratterizzata dalla presenza di numerosi beni segnalati dal PPTR, ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del D. Lgs. n. 42 del 2004, come "Ulteriori Contesti", in particolare masserie e poste;
- gli aerogeneratori A1, A2, A3, A4 sono previsti a circa 200 metri di distanza dal limite dell'area vincolata ai sensi della Parte III del D. Lgs n. 42/2004, del Parco Naturale Regionale del Medio Fortore e si troverebbero in prossimità dei percorsi della SS16 e SP35FG, individuate dal PPTR come *strade panoramiche*, e della SP37 FG, indicata dal PPTR come *strada a valenza paesaggistica*, dalle quali strade la percezione visiva sarebbe di grande impatto, considerando sia la prossimità sia le dimensioni degli aerogeneratori di progetto (altezza complessiva di 241 metri);
- la realizzazione del parco eolico della Società Renvico s.r.l., dunque, andrebbe a contrastare con il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela indicati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento ovvero con lo Scenario strategico del PPTR stesso ed, in particolare, con quanto precisato nella Sezione B 2.2.1 "*Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale*" si rileva quanto segue: "*La natura essenzialmente agricola del Tavoliere è frammentata da frequenti localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici, mentre la sua orizzontalità e apertura è minacciata sempre più spesso dalla realizzazione di elementi verticali impattanti, soprattutto le torri eoliche che in numero sempre maggiore interessano tutto l'ambito. I nuovi impianti tecnologici insieme al dilagare scomposto dell'edificazione nel territorio rurale portano all'indebolirsi del sistema di tratturi e tratturelli, con il loro complesso di edifici e pertinenze (masserie, poste, taverne rurali, chiesette, poderi)*;"
 - in riferimento all'impianto eolico della Soc. Parco Eolico Lesina s.r.l., valutato in VIA regionale nel 2014, gli aerogeneratori nn. A8, A7 e A5 si ritroverebbero a distanza minima inferiore rispetto a quanto disposto dal D.M. 10.09.2010. Nello specifico: il n.**A8** avrebbe una distanza dall'aerogeneratore PE LES 17 di circa 29 m, il n. **A7** si troverebbe a circa 800 m da PE LES 17 e a circa 935 m. da PE LES 16, infine, il n. **A5** sarebbe a circa 938 m. da PE LES13 e a 964 m. da PE LES12;
 - il gruppo di aerogeneratori A5, A6, A7 e A8, ricadenti nel comune di Apricena si collocherebbe nella medesima area vasta di indagine di un altro impianto eolico della soc. Lucky Wind autorizzato ai sensi del D. Lgs. 387/2003 nel 2017, limitatamente a 3 aerogeneratori, peraltro di altezza complessiva di 120 mt, sui 15 inizialmente valutati in VIA regionale; in particolare poi, in due casi (T3-A5 e T6-A6), gli aerogeneratori Lucky Wind e quelli Renvico si troverebbero ad una distanza di circa 500 metri tra loro; quindi sarebbe illogico ora valutare favorevolmente questo gruppo di quattro aerogeneratori in riferimento all'effetto selva che si andrebbe a indurre; in più l'impatto sarebbe aggravato anche dalla disomogeneità causata dalla differente altezza dei due impianti;
 - gli aerogeneratori A5 e A6 inoltre non possono venire valutati in questa sede in modo positivo poiché risultano in posizione prossima agli aerogeneratori T5 e T4 e (quasi coincidente nel caso del T4) che già non erano stati autorizzati in sede di Autorizzazione Unica alla predetta società Lucky



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Wind, pur avendo un'altezza complessiva di 120 mt (molto inferiore ai 241 mt di quelli in valutazione), a causa dell'eccessivo impatto cumulativo che si sarebbe venuto a creare in quel territorio.

CONSIDERATO che la Società Renvico Italy s.r.l., avvalendosi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge 241/90, con nota prot. n. REN-SVI-MTM-L-19-010 del 07/08/2019, quindi in tempo, ha presentato le proprie Osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di compatibilità ambientale;

RITENUTO opportuno e necessario procedere ad attenta disamina di tali Osservazioni al fine di pervenire alla formulazione del parere tecnico istruttorio definitivo di questa Direzione generale;

RILEVATO che, in merito agli aspetti relativi all'Archeologia preventiva, sentita la Soprintendenza competente, va ribadito quanto già espresso dalla medesima con nota prot. n. 1655 del 01/03/2019;

CONSIDERATO che, con riferimento a quanto evidenziato a **pagina 2** delle Osservazioni, è opportuno ricordare che l'intera area interessata dalla realizzazione della sottostazione elettrica e dei cavidotti di collegamento ricadenti all'interno del territorio comunale di San Paolo di Civitate, è inserita in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica contraddistinta, in primis, dal sito archeologico di *Tiati - Teanum Apulum* - Civitate e dal Regio Tratturo n. 1 "Aquila-Foggia", entrambe aree sottoposte a vincolo archeologico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e recepite all'interno del PPTR della Regione Puglia;

RILEVATO, inoltre che, come si evince dalla Carta dei Beni Culturali, l'insediamento dauno di *Tiati* doveva estendersi ben al di là dei confini del vincolo archeologico, come testimoniato dal gran numero di evidenze archeologiche che si riscontrano sul territorio, comprendendo un'area di fatto interferente con le suddette opere in progetto.

CONSIDERATO altresì che, sebbene non interessino direttamente aree sottoposte a vincolo archeologico, la stazione elettrica e il cavidotto interrato AT risultano ad ogni modo prossime a tali aree e dunque ricadenti in una zona ad altissimo rischio archeologico. Nonostante la Stazione Elettrica di San Paolo 380/150 kV risulti essere già autorizzata, le stesse criticità presenterebbero le sottostazioni dell'utente in progetto, tra le quali si ricorda l'interferenza con il passaggio dell'antica Via Litoranea e della sua diramazione, note da bibliografia.

VALUTATO quindi che, stante la previsione del cavidotto interrato MT in progetto all'interno di un'area ad altissimo rischio archeologico, la criticità dell'opera permane invariata, quand'anche il tracciato del cavidotto ricada su strade esistenti.

CONSIDERATO che, in merito alle considerazioni espresse a **pagina 4** delle Osservazioni, è necessario sottolineare che in merito alle varie evidenze riscontrate, giudicate dalla Società a distanze tali da preservare i siti archeologici, in un paio di casi (siti da Carta dei Beni Culturali SP227_FG314 e FG315) le evidenze archeologiche in località Piani di Lauria, relative a villaggi pre-protostorici, distano circa 800 m dal tracciato del cavidotto in progetto; allo stesso modo si ribadisce la presenza, in località Marana della Difensola, di un villaggio databile al periodo compreso tra il Neolitico antico e medio, ricadente nell'area prossima alla sottostazione elettrica in progetto e al relativo cavidotto di collegamento; mentre tra i siti noti in località Pezze della Chiesa, un paio di questi (siti da Carta dei Beni Culturali SP227_FG329 e FG5051_2) distano circa 700 m dal tracciato del cavidotto in progetto e l'area di dispersione di materiale archeologico nota in località Sorgente del Fico è posta a una distanza di soli 120 m dal tracciato del cavidotto in progetto;

CONSIDERATO inoltre che, per quanto riguarda in particolare gli insediamenti pre-protostorici, noti da bibliografia e riconoscibili attraverso la dispersione di materiale archeologico in superficie, gli stessi risultano localizzati geograficamente sulla Carta dei Beni Culturali esclusivamente mediante l'utilizzo di un punto non meglio georiferito.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

20/12/2019



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

La mancata definizione dei siti in questione che potrebbero presentare, come di consueto per gli insediamenti pre-protostorici, uno o più fossati circolari concentrici, non sempre rilevabili facilmente, consente di non configurare come elemento discriminante le distanze dei siti dalle opere in progetto.

In generale non è possibile nella maggior parte dei casi definire una distanza "puntuale" tra le presenze archeologiche attestate e le opere in progetto e dunque le distanze riportate nelle "Osservazioni" del proponente a cui si dà riscontro sono soggette ad un intrinseco elemento di incertezza tale da non configurarsi come elemento discriminante per una revisione del parere già espresso. Da ciò si evince come non sia possibile determinare con certezza l'inesistenza di alcuna interferenza tra le opere in progetto e i siti noti.

CONSIDERATO nello specifico che in riferimento alla posizione dell'aerogeneratore A1 (**pagina 4** delle Osservazioni) la presenza di materiale sporadico in superficie, sebbene non indichi la presenza certa di strutture sepolte, non può nemmeno escluderla, tanto più che nella Tav. V, l'area di impianto dell'aerogeneratore A1 è indicata con un grado medio di rischio archeologico.

CONSIDERATO che a riscontro di quanto riportato a **pagina 5** delle Osservazioni relativamente agli aerogeneratori A1 e A2, si deve precisare che la viabilità antica interferisce con il cavidotto di interconnessione in diversi punti, sia trasversalmente nel tratto che conduce all'aerogeneratore A1, che nel tratto di cavidotto iniziale che conduce agli aerogeneratori A2 e A3; e che non si tratta affatto di un asse viario secondario, data l'importanza del centro di *Teanum* e delle vie che lo collegavano ai territori circostanti, soprattutto quello prospiciente il mare.

RITENUTO che relativamente alla posizione dell'aerogeneratore A3, il fatto che l'area individuata come UT1, caratterizzata dalla dispersione di materiale che fa presupporre la presenza di una villa romana di età imperiale, si trovi a margine dell'area di installazione dell'aerogeneratore A3, non esclude che le strutture possano estendersi in direzione dell'area di installazione; tanto è vero che il grado di rischio qui indicato è medio-alto;

CONSIDERATO che in riferimento all'elettrodotta di collegamento tra gli aerogeneratori A4 e A5, (**pagina 5** delle Osservazioni), la presenza di una viabilità antica, nel caso del primo asse viario citato, quello passante per Contrada S. Salvatore, Contrada S. Michele e Contrada S. Antonio e che collegava Teanum, proseguendo in direzione SO-NE, al lago e all'abitato dauno-romano nei cui pressi sorge oggi l'attuale città di Lesina, è certa in quanto riportata in letteratura e non è frutto di una ricostruzione ipotetica.

RITENUTO inoltre che, relativamente alle Osservazioni riportate alla **pagina 6**, in via generale, di evidenziare nuovamente che la presenza di materiale sporadico in superficie, sebbene non indichi la presenza certa di strutture sepolte, non può nemmeno escluderla e che, pertanto, nell'eventualità che ci siano strutture sepolte è sempre preferibile che vengano preservate ancor prima di essere portate in luce.

RITENUTO inoltre che la realizzazione dell'impianto eolico in oggetto risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico e che tali opere non potrebbero in ogni caso essere risolte con indagini e/o assistenza archeologica all'esecuzione dello scavo in un territorio di tale attestata complessità come più volte evidenziato.

RITENUTO, in generale, che la sorveglianza archeologica proposta in alternativa nelle Osservazioni di cui trattasi, sia da considerarsi non pertinente ai fini dell'esclusione dell'interferenza visiva degli aerogeneratori proposti sui beni archeologici presenti nell'area, come sopra descritta, per le ragioni sopra esposte, ovvero con ogni possibile valorizzazione e tutela del patrimonio archeologico, eventualmente ancora conservato nel sottosuolo, su un territorio di cui è nota l'altissima densità di reperti.

RITENUTO che, in merito alle considerazioni relativi ai Beni architettonici e paesaggio, non si possa in nessun modo condividere l'assunto, riportato alla **pagina 8** delle Osservazioni, in base al quale si sostiene



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

18

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

di g

20/12/2019



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

che questa Direzione abbia espresso una “valutazione meramente quantitativa” in riferimento agli impianti eolici realizzati o da realizzare nell’area d’interesse, in quanto restituire un quadro dettagliato della presenza di impianti nel territorio è, non solo un’indicazione da fornire in rispondenza a quanto richiesto dalla D.D. del Servizio Ecologia n.162/2014 emanata a seguito della DGR della Puglia n. 2122/2012 per il “*I-Tema: Impatto visivo cumulativo*” e dal D. Lgs n. 152/2006 che all’art. 5 obbliga l’Amministrazione procedente a valutare gli impatti singoli o cumulativi dell’opera oggetto di Valutazione, ma è un’analisi strumentale per esaminare quale possa essere (e se possa verificarsi) l’impatto dell’opera in relazione al contesto in cui si inserisce.

CONSIDERATO che, nel caso di specie, in un territorio già fortemente interessato dalla presenza di impianti eolici, al di là delle considerazioni meramente quantitative relative all’“occupazione territoriale”, un’ulteriore realizzazione di 8 aerogeneratori di altezza complessiva pari a mt 241, con diametro di rotore pari a mt 150, avrebbe a livello paesaggistico un indiscutibile impatto percettivo ed andrebbe ad aggravare un’immagine già compromessa come peraltro è facile intuire dalla restituzione dell’elaborato grafico denominato “Distribuzione di intervisibilità della totalità degli aerogeneratori considerati” riportato nell’Allegato 4 del SIA, dal quale si evince come a partire da un punto di osservazione privilegiato come il lago di Lesina, (area tutelata ai sensi dell’art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico “Zona in Comune di Lesina e Poggio Imperiale”) siano percepibili da 92 a 97 aerogeneratori.

CONSIDERATO inoltre che tali valutazioni non possono prescindere dal contesto territoriale di larga scala in cui, come si evince dal *Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2017*, la provincia di Foggia con il 20,8% risulta essere quella con la maggiore concentrazione di potenza eolica installata (seguita a distanza da quella di Potenza con il 7,9%, di Avellino con il 6,8% e di Catanzaro con il 6,2%), a fronte di una potenza non superiore all’1% del totale nazionale in numerose altre province italiane.

RITENUTA inoltre non pertinente l’osservazione in merito al fatto che l’Amministrazione possa considerare anche gli aerogeneratori in corso di valutazione; infatti se da un lato la società proponente è tenuta ad analizzare gli aerogeneratori “già dotati di titolo autorizzativo alla costruzione e all’esercizio”, che siano “provvisi anche solo di titolo di compatibilità ambientale” o che siano già oggetto di lavori di autorizzazione in corso” precisando che “l’elenco degli impianti..., a carico della singola iniziativa progettuale, è reso accessibile ai soggetti interessati (..) attraverso l’accesso all’anagrafe F.E.R. georeferenziato disponibile sul S.I.T. Puglia”, dall’altro lato va rimarcato il fatto che l’amministrazione esaminatrice ha il compito, come correttamente ribadito anche dall’art. 2 della DGR della Puglia n. 2122/2012 (“*Anche al fine di pervenire alla valutazione degli impatti cumulativi e alla loro applicazione omogenea su tutto il territorio regionale, nonché di orientare le valutazioni in capo alle diverse autorità competenti, è necessario disporre di una base comune e condivisa di informazioni che comprenda anche il complesso dei progetti realizzati, di quelli già muniti del provvedimento di autorizzazione unica, di quelli in corso di valutazione e di quelli ancora da valutare*”), di tenere «in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti» (D.M. 10/09/2010), valutando non solo quelli già realizzati, ma anche quelli autorizzati e in via di autorizzazione presenti nei territori comunali intercettati nell’Area Vasta d’Indagine di riferimento.

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell’inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la *progressiva saturazione dei siti* (tra i quali non può non considerarsi quindi la provincia di Foggia), proponendo di *sperimentare la possibilità di individuare le “aree idonee” alla*



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici.

CONSIDERATA quindi anche l'inevitabile difficoltà, in assenza di una adeguata pianificazione delle FER, di valutare volta per volta, ciascun impianto eolico proposto come se fosse isolato e unico, senza avere la possibilità di verificare adeguatamente, gli effetti negativi legati alla co-visibilità e alla sequenzialità di altri impianti, per i quali è in corso il procedimento di VIA o di autorizzazione unica, anche in considerazione della recente modifica al D. Lgs. 152/2006, che, con l'attrazione alla VIA statale degli impianti eolici sulla terraferma con potenza superiore a 30 MW (lasciando alla Regione o alla Provincia la competenza in materia ambientale per gli impianti eolici al di sotto di tale soglia) ha di fatto reso più difficile avere un quadro completo di tali interventi proposti sul territorio ed i relativi impatti cumulativi.

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia.

RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree "sature", quale può considerarsi la provincia di Foggia, il "rinnovo" dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo, recuperando e riducendo il numero degli aerogeneratori esistenti.

RITENUTO che le Osservazioni riportate alle **pagine 11 e 12** non sono giustificate quando lamentano una scarsa definizione delle aree e dei beni tutelati coinvolti nel progetto, in quanto sia le aree che gli immobili tutelati ai sensi della Parte II e III del D. Lgs n.42 del 2004 sono dettagliatamente riportati nei punti successivi della predetta comunicazione dei motivi ostativi; né tanto meno è giustificabile attribuire a questa Amministrazione una "preconcetta ostilità alle installazioni eoliche", in quanto ogni valutazione scaturisce da elaborate analisi che riguardano una materia complessa e in continua evoluzione come il paesaggio, la sua percezione e gli impatti delle antropizzazioni sul territorio.

CONSIDERATO inoltre che se in astratto si può condividere la scelta operata dal proponente per macchine di grossa taglia, coerentemente a quanto stabilito dal D.M. 10/09/2010, si deve altrettanto sottolineare come l'inserimento degli ulteriori elementi caratterizzati da una forte verticalità in un paesaggio come quello del Tavoliere, noto per la sua orizzontalità e assenza di rilievi, entri in netto contrasto, come peraltro chiaramente descritto nella Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento con lo Scenario strategico del PPTR stesso ed, in particolare, con quanto precisato nella Sezione B 2.2.1 "*Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale*" si rileva quanto segue: "*La natura essenzialmente agricola del Tavoliere è frammentata da frequenti localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici, mentre la sua orizzontalità e apertura è minacciata sempre più spesso dalla realizzazione di elementi verticali impattanti, soprattutto le torri eoliche che in numero sempre maggiore interessano tutto l'ambito*";

RITENUTO infatti che l'interferenza con il paesaggio deriva anche dalla notevole altezza delle turbine proposte che, divenendo attrattori visivamente dominanti, finiscono per essere preponderanti sulle altre caratteristiche del contesto, confondendone la lettura della matrice originaria;

RITENUTO che non possa definirsi nullo l'impatto visivo che si andrebbe a creare relativamente all'area in cui si inserisce l'Abbazia di Ripalta in quanto gli effetti della tutela di beni sottoposti a vincolo non si esauriscono all'interno del perimetro di riferimento, ma tengono in considerazione anche le aree dell'immediato intorno, al fine di salvaguardare anche la percezione e la fruibilità del bene stesso;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Di g
20/12/2019



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

RITENUTA errata l'osservazione relativa all'identificazione del *Monastero di S. Giovanni in Piano* come UCP del PTPR (che in realtà fa riferimento alla Masseria e non al complesso monastico) in quanto, come deducibile dalla piattaforma ministeriale *Vincoli in Rete*, i Resti del Monastero di San Giovanni in Piano, localizzati nel Comune di Apricena, sono tutelati ai sensi della Parte II del D Lgs. n. 42 del 2004 in forza del D.M. del 24/09/1985, emesso ai sensi della L. 1089 del 1939 artt.1, 2 e 31;

CONSIDERATO dunque che, quand'anche fossero di difficile accessibilità, i Resti del Monastero di San Giovanni in Piano rappresentano un notevole esempio di architettura monastica normanna dell'XI sec. e pertanto è doveroso ritenerlo patrimonio da salvaguardare tanto più in considerazione della posizione sovrelevata in cui si trova dalla quale si offrono ampie visuali sul Tavoliere e dal quale, come si rappresenta opportunamente nell'osservazione a pag. 12 è possibile "raggiungere quasi ogni impianto nel raggio di 20 km";

CONSIDERATO dunque che, in riferimento al suddetto bene tutelato e agli altri beni tutelati presenti nell'AVI e puntualmente rappresentati dalla comunicazione di questa Direzione, l'impatto visivo relativo alla costruzione dell'impianto in esame è da ritenersi notevole, anche in considerazione di quanto compiutamente descritto dall'elaborato grafico "*Mappa di intervisibilità teorica del solo impianto eolico in progetto - (calcolata su base orografica)*", in cui si evidenzia come da questi punti d'osservazione siano visibili almeno 7 aerogeneratori su 8, ponendosi dunque in contrasto con il già richiamato punto della "Sezione C della Scheda d'Ambito n. 5.1 - Gargano del PPTR" e Scheda d'Ambito n. 5.3 - Tavoliere del PPTR (in cui fra gli Obiettivi di qualità, si punta a "*salvaguardare, riqualificare e valorizzare i punti panoramici posti in corrispondenza: dei nuclei insediativi principali; delle torri costiere e di qualsiasi altro bene architettonico e culturale posto in posizione orografica privilegiata, accessibile al pubblico, dal quale sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle figure territoriali dell'ambito*", né con l'indirizzo volto a "*salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale*"), in quanto con la realizzazione di nuovi aerogeneratori si interferirebbe "*con i quadri delle visuali panoramiche*";

RITENUTO di non condividere quanto riferito nelle Osservazioni (cfr. pp. 15-16), relativamente alla presunta assenza di contrasto degli aerogeneratori A1, A2, A3 e A4, che si troverebbero in posizione esterna ma in aderenza all'area vincolata del Parco Naturale Regionale del Medio Fortore, con le componenti di PPTR "*Beni Paesaggistici*" e "*Ulteriori Contesti Paesaggistici*", in quanto tale contrasto non è necessariamente riconducibile al mero 'effetto selva' prodotto dagli aerogeneratori o alla loro diretta incidenza sul perimetro di beni o aree vincolate, ma al più ampio concetto di impatto visivo e di interferenza con la lettura delle visuali e delle matrici paesaggistiche e al patrimonio culturale ricadente nel più vasto contesto circostante, legato anche alla protezione esterna del bene paesaggistico tutelato;

RITENUTO a tal proposito di dover richiamare anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell'11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che (il parere favorevole, ndr) «*non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo*» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr); e ancora il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo. «*In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto*».



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

RITENUTO di dover richiamare, in aggiunta, la più recente espressione del Consiglio di Stato Sez. IV con sentenza n. 02523 del 18 aprile 2019, la quale in riferimento al controllo che in generale gli organi di questo Ministero devono esercitare, anche sulle procedure di VIA, in relazione ai beni paesaggistici di cui alla Parte III del D. Lgs. n. 42 del 2004, precisa che *“siffatto controllo si estrinseca anche sulle aree esterne di interferenza, nei limiti in cui ciò sia funzionale e strumentale alla conservazione del bene paesaggistico tutelato”* con chiaro riferimento anche alle aree *“viciniori non sottoposte a vincolo”*;

CONSIDERATO, inoltre, che nello specifico la presenza degli aerogeneratori A1, A2, A3 e A4 in posizione di aderenza rispetto al limite dell'area vincolata del Parco Naturale Regionale del Medio Fortore (circa 200 m. di distanza) determina un impatto cumulativo sulle visuali paesaggistiche rilevante al punto tale da inficiare la lettura delle matrici del paesaggio, i fulcri visivi naturali ed antropici (apprezzabili dalle strade panoramiche e strade a valenza paesaggistica) ed in generale la struttura estetico-percettiva, da considerarsi come insieme di orizzonti di riferimento dei paesaggi del territorio regionale e di tutti quegli elementi puntuali o lineari dai quali fruire dei suddetti paesaggi;

CONSIDERATO che, l'ubicazione degli aerogeneratori andrebbe ad interferire anche con il sistema delle masserie, riconosciute come UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa (Sito storico-culturali); tra cui la Masseria Posta dei Colli, bene culturale tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004;

RITENUTO che la sovrapposizione degli aerogeneratori A8, A7 e A5 con gli impianti già esistenti o autorizzati debba essere valutata già in sede di VIA statale, stante la sua natura, per un'efficace analisi dell'impatto cumulativo e che non sia opportuno rimandare la definizione di questi aspetti in sede di Autorizzazione Unica;

PRESO ATTO che la VIA relativa alla realizzazione dell'impianto eolico della Soc. Parco Lesina, di cui alla determina della Provincia di Foggia prot. n. 668 del 11/03/2014, è scaduta nel mese di marzo 2019 senza che sia stato avviato il procedimento di autorizzazione unica nei termini di legge (e che con nota prot. 33957 del 26/06/2019 la Provincia di Foggia ha comunicato alla società responsabile il diniego di proroga del provvedimento VIA del 2014);

RITENUTO di dover richiamare, a tal proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, per la quale gli impianti eolici sono da considerare opere di grande impatto visivo e, pertanto, vale il cosiddetto effetto di *“irradiamento”* del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio, da intendersi quale *proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*;

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Renvico S.r.l. nel corso del procedimento, richiamati i contenuti della sopra citata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 che si confermano integralmente, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** esprime

parere tecnico istruttorio negativo



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

20/12/2019

22




Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Renvico Italy s.r.l. per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 8 aerogeneratori della potenza complessiva di 33,6 MW, e opere connesse, denominato "**Parco eolico Lesina Apricena**", nel territorio comunale di Lesina e Apricena (FG) e dalle opere connesse ricadenti nei comuni di Poggio Imperiale e San Paolo Civitate (FG).

Il responsabile del procedimento

U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri 
(tel. 06/6723.4831 - francesco.eleuteri@beniculturali.it)

Il funzionario istruttore

Arch. Gilda Di Pasqua
(tel. 06/6723.4166 - gilda.dipasqua@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galloni



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it